

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1999¹,
decreta:

I

Le legge militare² è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale³,
...

Art. 82 Durata dell'obbligo di prestare servizio militare

Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può differire l'età del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della difesa integrata.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1774

¹ FF **2000** 277

² RS **510.10**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).